

20/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

NEWS
a tutti gli associati

Sgravio totale triennale per i nuovi assunti

Caro Associato,

L'art. 44 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) ha stabilito a favore di tutti i datori di lavoro, operanti nelle Regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, lo sgravio totale dei contributi, a loro carico, dovuti all'INPS sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Con Circolare del 23 gennaio 2002, n. 24, l'INPS ha fornito alcune indicazioni sulla disposizione in argomento.

Il beneficio è riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti "de minimis", anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle Regioni Abruzzo e Molise, nonché nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata dell'ISTAT rilevata nell'anno 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1 luglio 1999.

Lo sgravio è previsto per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.

Ai fini della concessione della suddetta agevolazione, si applicano le condizioni stabilite all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che si riportano di seguito:

- a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 2001, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 2001;
- b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
- c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
- d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere

20/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com



in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;

- e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori summenzionati;
- f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
- g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
- h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

Il beneficio in argomento è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. A tale proposito si richiama l'art. 7 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) che ha previsto un incentivo, nella forma del credito d'imposta, per i nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003. Per una approfondita disamina della materia si allega una nota informativa su tale argomento.

L'efficacia della misura agevolativa è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni. Si dovrà pertanto attendere che la Commissione Europea, dopo aver constatato che il regime dell'aiuto di Stato sopra descritto è conforme alla politica comunitaria in materia di occupazione, emani il provvedimento che sancisca l'ammissibilità ad usufruire di tali aiuti a finalità regionale le imprese operanti nelle Regioni ed aree sopra indicate.

Nel riservarci di tornare sull'argomento in esame, si informano gli Associati che presso la Segreteria Regionale sono a disposizione i seguenti documenti:
Art.44 della Legge 28 Dicembre 2001 n. 448, Circolare INPS del 23 Gennaio 2002 n. 24, nota informativa su bonus nuove assunzioni, Art.7 della Legge 388/2000 (Legge Finanziaria 2001), estratto della Circolare Ministero Finanze 3 Gennaio 2001 n. 1/E, estratto della Circolare Ministero Finanze 26 Gennaio 2001 n. 5/E.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Liborio Smriglio